



## TRIBUNALE DI TREVISO

La Presidente,

esaminato il ricorso depositato da Ca' Group S.r.l. in data 30.01.2026 per la nomina dell'arbitro unico ex art. 28 dello Statuto (v. sub doc. 3 ricorrente);

letta la nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. dimessa da parte ricorrente;

considerato che è pervenuta a questo Ufficio a mezzo e-mail una nota di Idha S.r.l. in liquidazione in cui *“dichiara di non opporsi alla richiesta di nomina dell'arbitro formulata da CA GROUP S.R.L. e nel merito di non opporsi alle richieste ex adverso formulate. Dichiaro altresì di non intendersi costituire nel presente procedimento, rimettendosi alle determinazioni dell'III.mo Tribunale”*;

che tale comunicazione è pervenuta in via irrituale;

che, pertanto, attesa la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia di Idha S.r.l. in liquidazione;

rilevato che:

➤ a norma dell'art. 810.3 c.p.c., in sede di nomina dell'arbitro il sindacato del Presidente del Tribunale è circoscritto alla manifesta inesistenza della convenzione arbitrale e al difetto di giurisdizione italiana dell'arbitrato;

➤ compete in via esclusiva all'arbitro vagliare la validità, il contenuto e l'ampiezza della clausola compromissoria ex art. 817 c.p.c.

ritenuto che:

➤ la clausola arbitrale è testualmente prevista dall'art. 28 dello Statuto di Italian Design S.r.l. (ora Idha S.r.l. in liquidazione) e non è previsto l'arbitrato estero, avendo la società sede a Pieve di Soligo (TV);

➤ ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere alla nomina dell'arbitro a norma dell'art. 810 cpc;

P.Q.M.

Nomina arbitro unico **l'Avv. Michele Pedoja del foro di Treviso.**

Dispone la pubblicazione della nomina sul sito del Tribunale.

Treviso, lì 05/03/2026

La Presidente



Dott.ssa Daniela Ronzani

